

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

dei sigg.

LEOMPORRI EMANUELE, nato a Civitavecchia (RM) il 4.2.1981 ed ivi residente in viale della Vittoria n. 25 (cod. fisc. LMPMNL81B04C773U);

CONI GIUSEPPINA, nata a Benevento il 17.12.1979 e residente a Montesarchio (BN), via Benevento n. 82 (cod. fisc. CNOGPP79T57A783R);

MONTIPO' ELISA, nata a Reggio Emilia il 5.7.1984 ed ivi residente in via Bonvicini n. 29 (cod. fisc. MNTLSE84L45H223H);

D'ERRICO ANNA, nata a Venezia il 21.3.1980 e residente a Treviso, vicolo Giacomo Zanella n. 8/B (cod. fisc. DRRNNA80C61L736L);

DA SILVA MOREJANO CARLOS EDUARDO, nato a Porto Alegre (Brasile) il 3.1.1980 e residente a Rovigo, Galleria Francesco Xanto Avelli n. 6 (cod. fisc. DSLCLS80A03Z602V);

DEL VESCOVO LUCIO, nato a Rieti il 29.6.1978 e residente a Monterotondo (RM), via di Santa Chiara n. 23 (cod. fisc. DLVLCU78H29H282Y);

DEL NUNZIO PIERGIORGIO, nato a Giulianova (TE) il 18.4.1976 ed ivi residente in via Galilei n. 99 (cod. fisc. DLNPGR76D18E058I);

DAVID PERONI, nato ad Arzignano (VI) il 27.4.1981 e residente a Vicenza, via Ariosto n. 20 (cod. fisc. PRNDVD81D27A459H); tutti rappresentati e difesi dall' avv. Maurizio Discepolo (pec: maurizio.discepolo@pec-ordineavvocatiancona.it; fax 071/54914-06/45420337; C.F. DSCMRZ59M31A271A) e dall' avv. Barbara Schiada (pec barbara.schiada@pec-ordineavvocatiancona.it, fax 071/54914, C.F. SCHBBR71B56E388V) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo

a Roma, via Conca D' Oro n. 184/190, in forza di delega in calce al presente atto;

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del sig. Ministro pro – tempore;

PER OTTENERE L' ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL' EFFICACIA AI FINI DELL' AMMISSIONE CON RISERVA

DEI RICORRENTI

- del decreto n. 597 del 14.8.2018 con cui il Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca ha costituito graduatorie nazionali utili per l' attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato per il personale docente delle istituzioni statali dell' alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all' art. 1 della L. 508/1999;
- dell' avviso pubblico, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 4.9.2018, con cui è stata indetta la selezione per soli titoli per l' attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato per il personale docente delle istituzioni statali dell' alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all' art. 1 della L. 508/1999;
- nonché di ogni altro atto presupposto, inerente, connesso e consequenziale in particolar modo della graduatoria così formatasi;

CENNI DI FATTO

I – I ricorrenti hanno tutti svolto attività di insegnamento di pianisti accompagnatori presso i Conservatori di musica italiani in forza di incarichi a tempo determinato che sono stati assegnati tramite concorsi selettivi per titoli banditi dalle singole istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, denominati graduatorie d'istituto, di cui i ricorrenti sono vincitori, su posti rimasti vacanti dopo le assegnazioni ai candidati inclusi nella graduatoria nazionale utile per l' attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo determinato ex L. 128/2013, ovvero in forza di contratti di prestazione d' opera o di collaborazione presso Accademie, Istituti Superiori Musicali o

Istituto pareggiati.

Nessuno tuttavia, nonostante lo svolgimento di attività di insegnamento, si è visto includere nella graduatoria nazionale L. 128/2013, utile per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato.

E' difatti accaduto che il contratto collettivo del comparto AFAM ha accorpato le figure di docente e accompagnatore al pianoforte, esistenti nei Conservatori, in un' unica area di docenza, articolata in due fasce ma con identica funzione. L' inquadramento degli accompagnatori al pianoforte nell' area docente è stato poi completato con i decreti attuativi della L. 508/1999, ovvero il D.M. 90/2009 (settori disciplinari e declaratorie) e con il D.M. 124/1999 (ordinamenti didattici).

Questo comporta che, allo stato attuale, i docenti di accompagnamento pianistico sono gli unici titolari di cattedre ad essere ancora inquadrati come professori di seconda fascia, in assenza di una fascia di docenza per lo stesso insegnamento. E ciò benchè i medesimi svolgano le medesime funzioni didattiche, di produzione e ricerca dei colleghi di prima fascia, abbiano i medesimi obblighi di servizio di questi ultimi ed, infine, siano titolari delle discipline formative obbligatorie dei corsi accademici di primo e secondo livello di pianoforte, maestro collaboratore e canto.

II – E' accaduto pertanto che, al fine di garantire il regolare avvio dell' anno accademico 2013/2014, l' art. 19 del D.L. 104/2013 convertito nella L. 128/2013, ha previsto la trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all' art. 2 bis del D.L. 97/2004 convertito nella L. 143/2004 - ovvero costituite dai docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni in data anteriore al 28.7.2005 nelle istituzioni dell' alta formazione artistica e musicale (AFAM) - in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l' attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Contestualmente, il personale docente che non fosse già titolare di contratto a

tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che avesse superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e avesse maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del decreto, è stato inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nella graduatoria nazionale L. 128/2013, utile per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato.

Posto ciò, l'inserimento in graduatoria sarebbe avvenuto con modalità definite con il Decreto Ministeriale n. 526 del 30.6.2014.

III – Orbene i ricorrenti non hanno potuto beneficiare di tale “finestra” perché, in alcuni casi, non in possesso, al 2013, dei tre anni di insegnamento, sia, in altri casi, per aver svolto detta attività di docenza in regime di collaborazione continuata e continuativa.

IV – Senonchè è accaduto che la graduatoria formatasi ex L. 128/2013, pur nascendo come soluzione temporanea al problema del reclutamento del personale docente AFAM fino all’emanazione del regolamento di cui all’ art. 2 comma 7 lettera e) della L. 508/1999, si è di fatto trasformata in graduatoria permanente posto che il regolamento sopracitato da allora non è stato mai adottato, nonostante i numerosi contenziosi promossi da insegnanti aventi titolo alla inclusione in graduatoria, definiti dal Consiglio di Stato e dal TAR Lazio con varie sentenze passate in giudicato ma a tutt’ oggi non ancora eseguite dai vari Commissari ad Acta nominati a tale scopo.

Questo ha fatto sì che la graduatoria ex L. 128/2013 è rimasta di fatto immutata ed inaccessibile per tutti coloro che, come i ricorrenti, hanno maturato il requisito dei 3 anni accademici di insegnamento, utile per l’ inclusione in graduatoria, in epoca successiva al 30.6.2014.

Questo ha comportato e comporta a tutt’ oggi che i ricorrenti, pur in possesso dei

medesimi requisiti di servizio posseduti dai docenti inclusi nella graduatoria formatasi ex L. 128/2013, vengano selezionati per l' affidamento di incarichi a tempo determinato solo su posti rimasti vacanti dopo le assegnazioni ai soggetti inclusi nelle graduatorie nazionali ex L. 143/2004 ed ex L. 128/2013 mediante bandi di concorso per titoli indetti dai singoli Conservatori di Musica italiani ovvero mediante contratti di collaborazione o di prestazione d'opera.

La situazione lavorativa dei ricorrenti è pertanto di totale precariato oltre che di immotivata sperequazione rispetto a tutti coloro che hanno conseguito il requisito dell' insegnamento per 3 anni accademici nei Conservatori di Musica italiani in data antecedente il 30.6.2014.

V – Orbene in data 4 settembre 2018 è stato pubblicato l' avviso pubblico con cui è stata indetta la selezione per soli titoli per l' attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato per il personale docente delle istituzioni statali dell' alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all' art. 1 della L. 508/1999. L' avviso pubblico è stato adottato sulla base del decreto n. 597 del 14.8.2018 con cui il Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca ha costituito graduatorie nazionali utili per l' attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato per il personale docente delle istituzioni statali dell' alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all' art. 1 della L. 508/1999.

In particolare viene ivi previsto che il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni statali di cui all' art. 1 L. 508/1999 e che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell' inclusione nelle graduatorie di istituto per il settore artistico disciplinare e la fascia per i quali presenta domanda ed abbia maturato, nelle predette istituzioni, a decorrere dall' anno accademico 2010/2011 e fino all' anno accademico 2017/2018, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall' art. 3 del Regolamento di cui al DPR 212/2005 e nei percorsi formativi di cui all' art. 3, comma 3 del regolamento di cui al decreto del MIUR 249/2010, viene

inserito, a seguito di domanda e successiva valutazione della stessa, nelle graduatorie di cui all' art. 1.

Prosegue il decreto esponendo che, ai fini dell' accertamento dei requisiti di cui al comma 1 relativi ai tre anni accademici di insegnamento, "per anno accademico si considera l' aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all' art. 273 del D.Lgs 297/1994 nell' ambito dello stesso anno accademico".

Altresì, per anno accademico si considera "l' aver svolto servizio, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione di opera intellettuale per i quali il candidato è inserito in una graduatoria di istituto a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento".

VI – Il decreto ministeriale 597/18 prevede altresì, all' art. 3, che la domanda può essere presentata:

- a) per l' insegnamento in ogni settore artistico disciplinare e fascia per il quale il candidato abbia insegnato per almeno tre anni accademici a condizione che sia collocato in una graduatoria di istituto relativa allo stesso settore artistico disciplinare e fascia;
- b) per l' inserimento esclusivamente nel settore artistico disciplinare e fascia in cui abbia svolto la maggioranza del servizio a condizione che il candidato abbia insegnato complessivamente per almeno tre anni accademici anche in settori artistico disciplinari diversi compreso quello per il quale presenta la domanda, a seguito dell' inserimento nelle rispettive graduatorie di istituto e fasce;
- c) per l' inserimento, nel caso di parità della durata del servizio svolto in più settori artistico disciplinari e fasce, esclusivamente di uno dei suddetti settori artistico disciplinari a condizione che il candidato abbia insegnato complessivamente per almeno tre anni accademici anche in settori artistico disciplinari diversi, compreso quello per il quale presenta la domanda, a seguito di inserimento nelle rispettive graduatorie di istituto e fasce.

VII – I ricorrenti hanno pertanto presentato domanda di partecipazione al concorso per titoli di cui è causa ritenendo di aver maturato i requisiti richiesti. Senonchè il modello di domanda telematica predisposto dal Ministero dell'Istruzione non consente, a tutti coloro che dichiarano di aver prestato servizio di accompagnamento pianistico di poter compilare la domanda indicando specificatamente il servizio di docenza reso ma unicamente quello riferito al servizio di docente in prima fascia.

I ricorrenti pertanto, al fine di poter presentare comunque domanda di partecipazione evitando tuttavia dichiarazioni mendaci, si sono visti costretti ad inviare la domanda di partecipazione in formato cartaceo benchè tale modalità non sia prevista come ammissibile dal bando il quale prevede esclusivamente la presentazione con modalità telematiche previste.

E' evidente come i requisiti di partecipazione alla selezione pubblica di cui è causa siano manifestamente illegittimi ed arbitrari ed ingiustamente escludenti in relazione ai requisiti posseduti dai ricorrenti, che sono del tutto omologhi rispetto a quelli testualmente indicati dal D.M 597/2018 per l' ammissione alla procedura, per cui i ricorrenti si vedono costretti a proporre il presente ricorso al fine di chiedere l' annullamento degli atti impugnati per tutte le motivazioni che seguono in

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO ANCHE PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 51 E 98 COST.

VIOLAZIONE DEL DETTATO DI CUI AL D.M. 249/2010, ALLA L. 508/1999 ED ALL' ART. 655 DELLA L. 205/2017. CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA.

ECCESSO DI POTERE NELLA FORMA DELLO SVIAMENTO E DELL' INGIUSTIZIA ED IRRAZIONALITA' MANIFESTE.

DISPARITA' DI TRATTAMENTO E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

VIII - I provvedimenti impugnati sono inficiati da molteplici e gravi profili di illegittimità in particolar modo per quanto attiene l' arbitraria individuazione del servizio di docenza ritenuto utile ai fini dell' ammissione al concorso pubblico.

Il bando di selezione di cui è causa così come il D.M. 597/2018, sulla base del quale il primo è stato indetto, prevedono difatti requisiti di accesso al concorso pubblico in palese violazione delle sovraordinate fonti normative con specifico riferimento alle norme disciplinanti il reclutamento del personale nell' ambito dell' alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Ovvero la disciplina "accompagnamento pianistico" svolta dai ricorrenti presso i Conservatori Nazionali non viene individuata, in sede di fac simile di domanda telematica di partecipazione al concorso pubblico, tra le attività di insegnamento utili all' ammissione alla selezione medesima.

Ovvero essa non vede attribuito un codice specifico della materia, impedendo così, di fatto, la redazione della domanda telematica caratterizzata da passaggi non forzabili se non mediante l' indicazione delle opzioni in essa prestabilite, ovvero mediante la non corretta indicazione del codice relativo all' area di docenza di prima fascia a cui l' insegnamento di accompagnatori al pianoforte è stato accorpato con articolazione in due fasce.

Ciò ha impedito ai ricorrenti di perfezionare l' invio telematico della domanda di partecipazione al concorso costringendoli all' invio cartaceo della medesima seppur si tratta di modalità esclusa dal bando.

Evidente è l' irragionevolezza di una siffatta valutazione la quale non risponde ad alcun interesse generale posto che non è diretta a garantire l' attribuzione degli incarichi di insegnamento ai soggetti più capaci ma unicamente a coloro che hanno svolto un determinato "tipo" di attività di insegnamento e null' altro.

E ciò con evidente pregiudizio dell' attività di docenza svolta dai ricorrenti quali accompagnatori al pianoforte i quali, pur essendo stati selezionati sulla base degli

stessi criteri di valutazione dei titoli di studio, didattici ed artistici dei docenti accorpati nell' unica area di docenza (CODI 25), e pur svolgendo, in qualità di titolari, attività di insegnamento nelle discipline formative obbligatorie dei corsi accademici di primo e secondo livello di pianoforte, canto e maestro collaboratore, vedono immotivatamente discriminati i loro titoli di servizio.

Senonchè tale modulo procedimentale si pone in aperto ed insanabile contrasto con i principi di buon andamento, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 97 e 98 Cost. il quale sancisce il principio della selezione dei più meritevoli mediante una loro valutazione comparativa e non quale verifica di mera idoneità degli stessi in ragione di un unico requisito arbitrariamente individuato dall' amministrazione (cfr. Cons. Stato Sez. V, 12.3.2012 n. 1368, Foro amm. CDS 2012, 3, 627).

Questo nel rispetto del principio generale di "favor" per la partecipazione a pubblici concorsi (TAR Molise 5.10.2011 n. 596, Riv. Giur. Molise e Sannio 2011, 3, 86) posto che il titolo costituente requisito di ammissione è teso a selezionare la platea dei partecipanti al concorso in virtù della presunzione, collegata al possesso di un determinato titolo di studio, di adeguate capacità e conoscenze assolvendo alla funzione di indice di idoneità astratta allo svolgimento delle funzioni proprie del posto messo a concorso (TAR Roma sez. II, 4.8.2017 n. 9214, Redazione Giuffrè amm. 2017).

Il requisito di ammissione dettato dai provvedimenti qui impugnati invece non è diretto ad assolvere tale funzione quanto piuttosto ad individuare una arbitraria ed irrazionale forma di restrizione dei soggetti legittimati a prendere parte alla selezione pubblica.

L' attività di accompagnamento pianistico svolta dai ricorrenti infatti, pur se espletata, in alcune occasioni, con la compresenza del docente di prima fascia, comporta competenze specifiche ed il maturarsi di crediti formativi essendo svolta in materia presente nell' organico della scuola, ed in orario curriculare con

partecipazione dei ricorrenti a scrutini ed esami.

Da ciò consegue che l'attività di accompagnamento pianistico avviene sulla base di programmi ed obiettivi formativi disciplinati dai Conservatori di Musica e dalle Accademie in conformità alle indicazioni di legge di cui sopra nonché ai regolamenti didattici delle indicate Istituzioni le quali dettano l'organizzazione dei corsi di insegnamento, dei seminari, delle esercitazioni pratiche e di laboratorio e delle attività didattiche di gruppo. Il tutto finalizzato al conseguimento degli obiettivi formativi ai quali il corso di studio è finalizzato.

Non si vedono pertanto le ragioni per le quali detta attività di docenza, distinta da quella dei docenti inseriti in prima fascia solo per evidenze contrattuali ma unita in un'unica area di docenza, non debba essere valutata come titolo di servizio utile all'ammissione al concorso pubblico per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo.

Tali argomentazioni sono state peraltro condivise dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 251/2027 emessa a seguito di ordinanza di rimessione rivolta dalla Terza Sezione Bis del TAR Lazio in ordine all'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 110 della L. 107/2015. In essa il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma laddove impone limitazioni alla possibilità di prendere parte a concorsi a cattedra sulla base della natura del lavoro di lavoro (scuola pubblica o scuola paritaria; amministrazione della scuola o altre amministrazioni) in quanto nessuno di tali criteri appare funzionale all'individuazione della platea degli ammessi a partecipare alle procedure concorsuali, le quali dovrebbero, viceversa, essere impostate su criteri meritocratici, volti a selezionare le migliori professionalità.

IX – Ancora l'esclusione del servizio utile ai fini dell'inserimento in graduatoria è illegittimo anche in quanto non contemplato in alcuna norma di legge.

I requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi devono essere stabiliti da fonte di rango legislativo, non potendo essere discrezionalmente introdotti dall'

amministrazione in assenza di una norma di legge che preveda e delimiti siffatta potestà, nella circostanza insussistente.

Nel caso di specie l' art. 1 della Legge di Bilancio non ha previsto alcuna limitazione alla tipologia del servizio di insegnamento triennale richiesto per l' accesso alle neo istituite graduatorie nazionali, sancendo unicamente il possesso, in capo agli aspiranti, del requisito dell' insegnamento per almeno tre anni accademici.

Anno accademico pertanto da intendersi, secondo l' interpretazione del Consiglio di Stato di cui alle sentenze 2707/2016 e 3786/2016, unicamente come riferimento temporale e senza l' attribuzione di alcuna valenza alla sola attività prestata su corsi accademici.

Risultano violati pertanto i principi costituzionali di uguaglianza e buon andamento posto che le norme di bando così descritte determinano una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a coloro che hanno maturato il triennio in “corsi accademici”, rispetto ai quali tuttavia l' amministrazione non ha dimostrato la maggior preparazione e professionalità ai fini dell' attribuzione dell' incarico ai candidati più meritevoli (cfr. TAR Roma Sez. III, 22.10.2015 n. 12071).

Per tali ragioni, dette previsioni si pongono piuttosto insanabilmente in contrasto con i principi sanciti dalla Corte di Giustizia Europea posto che la Direttiva comunitaria 1999/70/CE non contempla alcuna esclusione in relazione al lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. La clausola 4 punto 1 dell' accordo quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE.CEEP, recepita dalla Direttiva innanzi citata, sancisce il principio di non discriminazione il quale deve considerarsi prevalente anche rispetto alla normativa nazionale che preveda una ingiustificata disparità di trattamento tra il medesimo personale.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

X – Tutto quanto precede rende evidente l' interesse dei ricorrenti all' immediata sospensione degli atti impugnati posto che il perdurare dell' efficacia delle disposizioni di bando comporterà sicuramente l' esclusione dei ricorrenti dalla selezione pubblica e quindi dalla graduatoria utile al conferimento degli incarichi di insegnamento a tempo determinato ed indeterminato.

E ciò anche in considerazione del fatto per cui, essendo nell' impossibilità di perfezionare l' invio telematico della domanda di partecipazione, si sono visti costretti a presentarla in formato cartaceo, ovvero in modalità ritenuta inammissibile dall' amministrazione.

Questo in considerazione del fatto per cui la domanda telematica predisposta dal MIUR ai fini della partecipazione alla selezione pubblica non contempla il codice di riferimento della materia di pianista accompagnatore (codi 25) se non come riferibile ai servizi di docenza in corsi accademici. Pertanto i ricorrenti non avrebbero potuto perfezionarne l' invio se non dichiarando falsamento di aver svolto servizio nei medesimi, indicandone il codice di riferimento, piuttosto che negli Istituti pareggiati come peraltro specificato in seno alla domanda medesima anche mediante dichiarazioni allegate alla medesima.

La sospensione degli atti impugnati, anche ai fini del riesame della procedura di selezione, consentirà ai medesimi di veder correttamente valutata la loro domanda di partecipazione alla selezione pubblica con conseguente inserimento, anche con riserva, nella relativa graduatoria pubblica.

Ciò nel rispetto delle finalità proprie della Legge di bilancio la quale prevede il superamento del precariato nelle Istituzioni dell' Alta Formazione Artistica e Musicale per il raggiungimento del quale è stato previsto anche lo stanziamento di risorse aggiuntive (art. 1 comma 653 L. 205/2017).

Il concorso pubblico di cui è causa rappresenta pertanto per i ricorrenti un' occasione unica ed irripetibile per assicurarsi regolari condizioni di lavoro dopo anni di precariato caratterizzato dall' espletamento di continui concorsi ovvero

dall' assegnazione di contratti di collaborazione privi delle tutele previdenziali e fiscali di legge proprie degli affidamenti degli incarichi di insegnamento con contratti a tempo indeterminato e determinato. Oltretutto i ricorrenti sono stati penalizzati anche in occasione delle precedenti procedure di immissioni in servizio in forza della L. 128/2013 sempre ed unicamente in ragione del fatto di aver maturato il triennio di attività di docenza in ambito di Istituzioni pareggiate. L' adozione della auspicata misura cautelare di ammissione con riserva alla procedura risulta opportuna anche considerando che qualora il presente gravame dovesse concludersi positivamente, nella denegata ipotesi di mancata ammissione dei ricorrenti in via cautelare il Ministero verrebbe esposto ad una responsabilità per danno erariale avendo sostenuto i costi per l' assunzione in servizio di personale docente in luogo dei ricorrenti ai quali comunque spetterà il risarcimento per equivalente. Ciò con doppio indebito esborso a carico dell' erario.

CONCLUSIONI

Per tutto quanto precede, l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito voglia accogliere le conclusioni come in epigrafe formulate previa adozione della misura cautelare come sopra specificata.

Con vittoria di onorari e spese oltre al rimborso del contributo unificato relativo al presente giudizio.

Il valore della controversia è indeterminato e sconta il contributo unificato per materia.

Si producono: 1) sentenza n. 6044/2018 del TAR Lazio Sez. III bis; 2) relazione del Commissario ad Acta nominato in forza della sentenza 8968/2017; 3) curriculum professionali e di servizio dei ricorrenti con allegati titoli di servizio.

avv. Maurizio Discepolo

avv. Barbara Schiada